

sugli obiettivi individuati come strategici, che si è rivelato utile per fornire stimoli nuovi alla progettazione in ogni territorio e per superare particolarismi e frammentazioni.

L'avvio di questo processo ha incontrato alcune difficoltà: le province alle quali spetta la predisposizione del piano territoriale, segnalano lo sforzo che in alcune realtà richiede il coinvolgimento del privato sociale per il quale difficilmente è possibile individuare uno o più referenti del terzo settore che abbiano rappresentanza provinciale.

2.5. *Analisi e considerazioni sulle scelte fatte dalla Regione/Provincia autonoma per l'attuazione del primo triennio della L. 285/97 alla luce della concreta esperienza di realizzazione dei Piani territoriali di intervento rispetto a:*

- linee di intervento e priorità
- analisi dei bisogni e ricognizione delle risorse territoriali
- definizione degli ambiti territoriali
- modalità di analisi, valutazione e approvazione
- modalità di finanziamento e assegnazione dei contributi
- modalità di documentazione, verifica, monitoraggio dei Progetti e delle attività
- modalità di rendicontazione delle spese
- quota attivata rispetto al totale approvato

Le profonde innovazioni introdotte con l'attuazione della L. 285/97, non solo per l'approccio culturale adottato nell'affrontare il tema dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ma anche per quanto riguarda la programmazione e l'attuazione degli interventi, hanno comportato per tutti i soggetti interessati la necessità di sperimentare nuovi ruoli, nuove competenze, nuove forme di relazione tra le istituzioni e tra esse e la società civile.

L'elaborazione e la realizzazione del primo Programma regionale triennale 1997-1999, in attuazione della legge, hanno rappresentato l'occasione per sperimentare anche nuovi strumenti di programmazione all'interno di ambiti territoriali definiti, consentendo nel contempo di acquisire una maggiore e più diffusa consapevolezza sulla necessità di assumere

il monitoraggio e la valutazione degli interventi come strumenti permanenti dell'azione programmatica e della qualificazione ed evoluzione delle esperienze.

Una prima riflessione relativa al 1° Programma regionale riguarda l'adeguatezza degli ambiti territoriali ai fini della programmazione degli interventi e come dimensione ottimale per la costruzione di rapporti significativi tra i soggetti interessati alla loro progettazione e realizzazione. In ciascuna Provincia si sono costituite aggregazioni di Comuni, coincidenti prevalentemente con i distretti sanitari, che hanno consentito l'elaborazione dei progetti attraverso modalità di confronto, operative e di partecipazione dei diversi soggetti, sia pubblici che del privato sociale. Le azioni prioritarie da realizzare sono state quindi individuate nelle realtà più vicine alle esigenze dei cittadini e avendo come riferimento la vita quotidiana dei bambini e dei ragazzi e le opportunità complessivamente offerte loro a livello territoriale.

La scelta, dunque, di individuare le Province come ambiti territoriali di riferimento si è rivelata convincente ed efficace, grazie anche alla aumentata capacità degli Enti Locali di predisporre progetti condivisi, a valenza sovracomunale.

Inoltre, a causa di un'organizzazione non completa di flussi informativi sulle condizioni dell'infanzia e dell'adolescenza, è mancato un riferimento importante per rendere pienamente congruente l'elaborazione delle proposte progettuali con i bisogni espressi dai territori.

Un'altra priorità indicata nel 1° Programma regionale riguarda il vincolo secondo il quale i progetti esecutivi devono garantire interventi che prevedono azioni su ciascuno articolo di legge. Nel primo triennio è stata fatta questa scelta per sollecitare le realtà territoriali ad intervenire e ad attrezzarsi in modo diversificato e più rispondente alla globalità dei bisogni e a non trascurare nessun ambito tematico in rapporto ai diversi articoli della legge. L'esperienza acquisita consente ora di superare questo vincolo, lasciando agli ambiti territoriali la valutazione delle priorità in modo da intervenire maggiormente sulle aree che lo richiedono.

Per evitare la parcellizzazione degli interventi il livello di riferimento territoriale per attivare i progetti esecutivi, è stato individuato nella provincia, nel distretto sanitario, nella comunità montana, nell'associazione dei comuni, a condizione che il bacino territoriale di

riferimento comprenda una popolazione non inferiore a 30.000 abitanti. Se da una parte questo criterio promuove l'aggregazione e la progettazione concordata tra diversi enti pubblici, dall'altra può penalizzare (come è accaduto in alcuni casi), i piccoli comuni che hanno difficoltà ad incidere sulla programmazione in modo da vedere rappresentate anche le loro esigenze. Parallelamente l'aggregazione territoriale ad un comune più grande individuato come comune capofila, ha appesantito quest'ultimo di un carico di lavoro rilevante, al quale spesso si è trovato impreparato e non adeguatamente supportato per lo svolgimento di un compito nuovo.

Per quanto concerne l'istruttoria dei progetti presentati la Regione si è limitata ad una verifica di congruità rispetto a quanto stabilito nel Programma regionale senza entrare volutamente nel merito delle specifiche scelte adottate a livello territoriale, espressione di una conoscenza e competenza che non può essere messa in discussione sul piano regionale. Con questa finalità, la Regione dopo avere verificato la congruità dei progetti presentati rispetto alle linee d'indirizzo ha proceduto all'assegnazione dei finanziamenti.

Vi sono stati casi in cui alcuni interventi non sono stati avviati per diverse ragioni o difficoltà o semplicemente per imprevisti intervenuti in corso d'opera; si è pertanto provveduto ad effettuare delle variazioni, modifiche o aggiustamenti in alcuni casi anche con azioni di potenziamento rispetto a quanto previsto inizialmente.

L'attività di documentazione, verifica, monitoraggio dei progetti è stata affidata alle province che hanno intrapreso un percorso di messa a punto di strumenti di rilevazione. L'intento è stato quello di incontrarsi su finalità comuni e ogni realtà ha teso al raggiungimento di queste finalità anche utilizzando procedure e/o collaborazioni diverse. In alcune realtà si sono registrate difficoltà nell'avvio di un'attività di monitoraggio che comporta anche il mettere in atto un processo nuovo e metodologie inedite. Come già segnalato l'attività di monitoraggio ha incontrato grosse difficoltà di:

- omogeneizzazione tra gli strumenti utilizzati da ogni provincia in modo da rendere i dati raccolti comparabili;
- in fase di raccolta dei dati i referenti istituzionali hanno mostrato difficoltà di compilazione e diverse letture interpretative su quanto richiesto dagli strumenti di rilevazione, ciò ha provocato ritardi nella consegna del materiale, invio di materiale

incompleto e non sempre completamente attendibile.

La Regione ha voluto sostenere, anche economicamente, questa funzione e continuerà a farlo, nella convinzione dell'importanza strategica di una base di informazioni costantemente aggiornata e dello sviluppo di una cultura della valutazione nel settore degli interventi socio-educativi: tanto maggiore infatti è l'attenzione prestata a tali attività, tanto più mirata e innovativa diviene la progettazione dei nuovi interventi.

L'esperienza del primo triennio ha confermato che si tratta di processi complessi che richiedono tempi di realizzazione non brevi. Nella progettazione del secondo triennio lo sviluppo di una adeguata banca dati costantemente aggiornata, la capacità di elaborare in modo significativo le informazioni raccolte e di adottare strumenti per la valutazione degli interventi si pongono quindi come elementi strategici per la piena attuazione della legge.

Rispetto alle modalità di finanziamento e assegnazione dei contributi si è ripartito il fondo secondo il criterio della popolazione in età 0-17 anni residente nel territorio provinciale e secondo un incremento a favore delle aree montane destinando ad esse una quota del 5% del Fondo nazionale assegnato alla Regione Emilia-Romagna, attribuita ad esse sulla base della popolazione in età 0-17 anni, in considerazione delle maggiori difficoltà che si riscontrano nelle aree montane nella realizzazione e consolidamento degli interventi e per incentivare iniziative che valorizzino la presenza di famiglie, bambini e adolescenti in tali zone. Questo secondo criterio di ripartizione se da una parte ha sostenuto le aree montane oggettivamente più svantaggiate dall'altra parte ha penalizzato la provincia di Ferrara che non comprende aree montane ma che ugualmente ha al suo interno aree più svantaggiate (es. il Polesine).

La Regione Emilia-Romagna ha scelto una forma di controllo non intrusiva in merito alle modalità di rendicontazione delle spese, tesa a sottolineare la responsabilità diretta dell'ente locale nella gestione dei finanziamenti; al fine tuttavia di verificare, la realizzazione complessiva dei Piani territoriali per il triennio 1997 - 1999, gli Enti locali dovranno produrre un rapporto entro la data del 30/09/2001, sulla realizzazione dei progetti e sull'attività svolta, accompagnato dall'attestazione delle spese sostenute.

3. Verso un primo bilancio dell'attuazione del primo triennio di realizzazione della L. 285/97

3.1. Valutazioni, a livello regionale e di ambiti territoriali, su:

- obiettivi conseguiti
- efficacia degli interventi
- impatto sui minori e sulla società
- conseguenze sulle politiche sociali regionali e locali
- - ...

Considerato che i dati sul monitoraggio sono ancora da aggregare per potere essere letti successivamente in modo uniforme e che pertanto risulta estremamente difficile esprimere valutazioni in merito, si possono quindi solo segnalare alcuni elementi che al momento sono in attesa di conferma.

L'attuazione del primo triennio di realizzazione della legge 285/97 ha contribuito a porre una maggiore attenzione alla realtà dei minori in particolare da parte degli amministratori delle varie realtà istituzionali, a interrogarsi su esigenze, problematiche a loro riferite e alle tipologie di risposta, alle risorse messe in campo e a quelle da attivare.

In secondo luogo ha contribuito ad approfondire la conoscenza della realtà territoriale e dei soggetti che vi operano, ma, soprattutto ha avviato un percorso di conoscenza tra i diversi soggetti coinvolti in interventi a favore dei minori e ha sollecitato una collaborazione che spesso è sfociata in una vera e propria progettazione partecipata.

Infine ha permesso di pensare e costruire un modo diverso di approccio all'infanzia e all'adolescenza all'interno dei servizi che mirasse a coniugare e connettere il sostegno alle situazioni di maggiore difficoltà con la promozione del benessere.

3.2. Proposte emerse di misure da adottare per migliorare le condizioni di vita dei minori nel territorio regionale

Si possono evidenziare alcuni aspetti sul piano dei contenuti e delle metodologie:

- l'utilità di mantenere periodici momenti di confronto per valorizzare e diffondere gli

aspetti di eccellenza, conoscere e superare gli elementi di maggiore criticità, raccogliere e diffondere le analisi e le ipotesi di sviluppo che scaturiscono dal confronto tra esperienze affini;

- la necessità di ripensare l'organizzazione dei servizi in modo da prevedere, in ambito sovradistrettuale o sovracomunale, l'istituzione di appositi nuclei operativi per fronteggiare situazioni complesse (quali, ad esempio, i temi dell'abuso sui minori, del maltrattamento o della prostituzione minorile, dell'affidamento e dell'adozione). Tali nuclei dovranno essere caratterizzati da una forte integrazione tra servizi socio-sanitari e da un'adeguata qualificazione;
- l'importanza di accompagnare il percorso di programmazione degli interventi con azioni formative mirate, da realizzarsi in stretto raccordo con le Province sul piano della programmazione e attuazione degli interventi;
- la messa punto di strumenti e procedure per il monitoraggio e la valutazione degli interventi, accompagnandoli e sostenendoli con percorsi formativi condivisi, e di tutto ciò che rientra in una sorta di osservatorio sull'infanzia e l'adolescenza poiché ciò rappresenta la base fondamentale per interventi mirati.

4. La nuova programmazione della L. 285/97

4.1. Conferme e modificazioni negli atti di indirizzo della Regione/Provincia autonoma per la pianificazione del secondo periodo di attuazione della L. 285/97 rispetto a:

- linee di intervento e priorità
- analisi dei bisogni e ricognizione delle risorse territoriali
- definizione degli ambiti territoriali
- modalità di analisi, valutazione e approvazione
- modalità di finanziamento e assegnazione dei contributi
- modalità di documentazione, verifica, monitoraggio dei Progetti e delle attività
- modalità di rendicontazione delle spese

- quota attivata rispetto al totale approvato
- ...

Nella nuova programmazione della L. 285/97 sono stati indicati alcuni obiettivi sostanziali:

- una forte connessione tra il sostegno alle situazioni di maggiore difficoltà, attraverso interventi specifici e mirati, la prevenzione del disagio e la promozione dell'agio, in una logica finalizzata contemporaneamente al benessere dei bambini e degli adolescenti - intesi come soggetti di diritti, risorse attive e partecipi della vita della comunità - e alla valorizzazione delle valenze formative dei diversi contesti: familiare, scolastico, extrascolastico, gruppo dei coetanei, micro-contesto urbano, città;
- la promozione di una cultura dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia, che valorizzi l'autonomia dei soggetti e faccia emergere le potenzialità dei bambini e dei loro genitori, anche nelle situazioni di più evidente difficoltà;
- la promozione di una cultura della solidarietà, che favorisca in particolare il senso di appartenenza alla comunità come luogo di vita collettiva, dove benessere individuale e sviluppo della comunità stessa rappresentano fattori di crescita che si alimentano reciprocamente;
- una programmazione degli interventi rivolti all'infanzia e all'adolescenza - fin dalla fase di definizione delle strategie e di progettazione delle attività - tale da prevedere una forte integrazione delle risorse, delle competenze, dei soggetti, pubblici e privati, e delle opportunità presenti a livello territoriale, e avendo come riferimento la persona nella sua globalità ed interezza;
- l'elaborazione di una strategia e di una politica organica rivolta alla popolazione in età 0-18 anni, in un'ottica di utilizzo mirato e produttivo dell'insieme delle opportunità offerte, anche in termini finanziari, sia dalla L. 285/97 sia da altri Programmi regionali di intervento su terreni affini;

Inoltre nelle priorità indicate è prevista un'attenzione particolare alla preadolescenza e all'adolescenza e ai bambini immigrati, che rappresentano un terreno d'azione tradizionalmente meno sviluppato e che viene sottolineato anche nel piano d'azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2000-2001.

Inoltre i provvedimenti regionali recentemente adottati sul sistema dei servizi educativi per

la prima infanzia (0-3 anni) fanno sì che i servizi integrativi (spazi bambini e centri per bambini e genitori previsti dall'art. 5 L. 285/97) possano contare su una cornice normativa adeguata e che pertanto anche il loro sviluppo e la programmazione delle relative risorse finanziarie possano trovare una più appropriata collocazione all'interno del Programma Infanzia, senza con ciò volere limitare le scelte che gli Enti Locali vogliono autonomamente assumere nell'elaborazione dei piani territoriali di attuazione della L. 285/97.

Come unico criterio di ripartizione delle risorse tra i diversi ambiti territoriali è stato adottato quello della popolazione in età 0-17 anni residente in ogni territorio provinciale (escluso quello del Comune di Bologna), in considerazione della scarsa significatività di correttivi determinati da altri criteri compensativi, a fronte di particolari situazioni territoriali (montagna, basso ferrarese, ecc.). Nell'ambito poi della propria autonomia ogni Provincia ha valutato se mantenere il criterio del 5% per le aree montane o altri tipi di correttivi nei successivi passaggi per la ripartizione locale.

Per quanto concerne il Piano territoriale è stato richiesto che ogni Piano contenga un'analisi dello stato di attuazione del precedente Piano, un'analisi del territorio in merito alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza, l'indicazione delle procedure attivate per la predisposizione del piano e delle caratteristiche del suddetto piano.

Sulla base della positiva esperienza realizzata, si confermano le Province quali ambiti territoriali per la predisposizione dei piani territoriali di intervento nell'ambito degli accordi di programma.

Come già indicato precedentemente per la progettazione di questo secondo triennio sono stati individuati come strumenti per la progettazione una griglia per la costruzione del piano territoriale d'intervento e una scheda per la presentazione dell'intervento che ha rappresentato anche uno strumento per autovalutare l'intervento proposto.

E' prevista la costituzione di un gruppo di lavoro interno al Servizio politiche familiari, infanzia e adolescenza che rappresenta le diverse competenze relative ai vari servizi e opportunità a favore dell'infanzia e dell'adolescenza e a cui è affidato il compito di esaminare, valutare i Piani territoriali d'intervento e formulare una proposta alla Giunta regionale per l'approvazione.

La quota complessiva destinata alla Regione Emilia-Romagna per l'anno 2000, a seguito

della suddivisione del Fondo nazionale ammonta a Lire 10.022.179.000.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 285/97 la Regione ha riservato solo il 4% del suddetto budget pari a L. 400.887.160 per la realizzazione di programmi interregionali di scambio e di formazione, con ciò diminuendo la quota destinata a tali interventi rispetto al triennio 1997-99 a favore degli Enti locali.

Un'annotazione specifica va fatta per quanto riguarda la L.R. 40/99 "Promozione delle città dei bambini e delle bambine", con la quale la Regione Emilia-Romagna ha inteso espressamente rafforzare quanto previsto all'art. 7 della L. 285/97, sia per quanto attiene alle finalità degli interventi sia in rapporto ai progetti e alle iniziative da attuare per il loro raggiungimento.

In questa prospettiva si è ritenuto opportuno integrare la quota di competenza regionale del Fondo nazionale di cui all'art. 1 della L. 285/1997 attribuita alla Regione per il finanziamento dei piani di intervento territoriali, con risorse regionali a valere sulla citata L.R. 40/1999, art. 4, comma 3.

Al fine di promuovere una corresponsabilità da parte degli Enti locali - politica, prima ancora che finanziaria - si è ritenuto importante stabilire una quota minima a carico del sistema delle Autonomie locali, stabilita in una percentuale pari al 20% della spesa totale prevista per l'attuazione dei singoli progetti esecutivi.

Negli accordi di programma deve essere fissato un termine entro il quale dare avvio alla realizzazione degli interventi indicati all'interno di ogni progetto. Contestualmente - qualora, per varie ragioni, non potessero essere avviati tutti gli interventi entro il termine indicato - è importante prevedere che il Comune capofila, insieme ai soggetti coinvolti nell'attuazione del progetto, possa destinare le risorse non utilizzate per altri interventi all'interno del progetto medesimo.

In sede di gruppo provinciale i Comuni interessati potranno concordare con la Provincia, di attribuire alla Provincia stessa la titolarità di progetti con caratteristiche sovradistrettuali o sovraprovinciali, con conseguente assegnazione dei finanziamenti. In quest'ultimo caso alla Provincia è attribuita la funzione di capofila del progetto.

Alle Province che hanno avuto un ruolo centrale nel primo triennio di attuazione della L. 285/97 come enti intermedi di programmazione, di promozione, di coordinamento e

monitoraggio delle iniziative locali, è stata confermata la funzione di verificare l'attuazione dei progetti e degli interventi previsti dal piano, attraverso un'azione di monitoraggio e di valutazione periodica, al fine di consentire un'analisi sull'efficacia delle azioni intraprese, i loro effetti sui contesti, i servizi e le esperienze in corso, in una logica di evoluzione permanente.

Al momento non sono state definite le modalità di rendicontazione delle spese future.

4.2. I tempi e i modi della nuova programmazione della L. 285/97 nella Regione/Provincia autonoma

- La Regione: ha fissato gli obiettivi, i criteri di assegnazione delle risorse finanziarie e le linee di indirizzo dei piani territoriali di intervento entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di assegnazione della quota delle risorse nazionali ad essa attribuite (28/02/01);
- la Provincia: il Presidente ha convocato la conferenza di cui al comma 3 dell'art. 34 del testo unico 267/00;
- gli Enti locali: hanno stipulato tra loro e con gli altri soggetti pubblici richiamati all'art. 2 della L. 285/97 l'accordo di programma per l'adozione dei piani territoriali di intervento (composti dai progetti esecutivi, comprendenti le singole azioni), approvando quindi le convenzioni con i soggetti privati;
- la Provincia: ha inviato alla Regione il piano territoriale di intervento, adottato con l'accordo di programma mediante decreto del Presidente, entro quattro mesi dalla data di approvazione della delibera di Programma regionale da parte del Consiglio regionale (28/06/01);
- la Regione: con delibera della Giunta regionale, ed entro 60 giorni dalla ricezione degli stessi, approva i piani territoriali di intervento e provvede alla ripartizione definitiva delle risorse, alla relativa assegnazione tenuto conto delle eventuali risorse regionali aggiuntive, all'assunzione, ai fini dell'economicità del procedimento, dei relativi impegni di spesa, all'indicazione delle modalità di erogazione dei finanziamenti a favore degli Enti locali beneficiari nonché delle modalità di

rendicontazione della spesa stessa;

- la Provincia: avvia la fase di monitoraggio e valutazione sull'attuazione dei piani territoriali di intervento.

E' importante sottolineare che la costruzione del documento programmatico è stato via, via definito attraverso un costante scambio e confronto con le Province e che il momento di lancio della nuova progettazione è stato distinto da un convegno regionale.

4.3 Il raccordo della nuova programmazione della L. 285/97 con le politiche per l'infanzia e l'adolescenza nella Regione/Provincia autonoma

Considerato il carattere profondamente innovativo dei recenti provvedimenti normativi nazionali e regionali si è allegato alle deliberazioni di programma un elenco dei provvedimenti più significativi degli ultimi tre anni a favore di bambini, adolescenti e famiglie e si sono tenute presenti per la formulazione delle linee d'indirizzo le interazioni tra il programma regionale sulla L. 285/97 e gli altri programmi regionali derivanti dall'attuazione di norme anche, in alcuni casi, non espressamente rivolte all'infanzia e all'adolescenza, ma tali da incidere sulla vita dei bambini e dei ragazzi e delle loro famiglie (Programmi Infanzia, Centri per le famiglie, Immigrati, Diritto allo studio, Tossicodipendenze, Prestiti sull'onore, Protocollo sugli interventi di contrasto della violenza contro le donne, Protocollo per l'attuazione della legge regionale n. 40/99 sulla città dei bambini e delle bambine, Piano sanitario regionale 1999-2001). Una visione d'insieme delle opportunità offerte dai diversi provvedimenti, anche in termini finanziari, diviene infatti condizione necessaria per coglierne a pieno le potenzialità, ai fini di una programmazione integrata, efficace e razionale sul piano della spesa.

In particolare poi, hanno avuto una precisa collocazione all'interno del Programma regionale il Programma infanzia che ha assorbito quasi completamente gli interventi relativi ai servizi integrativi e la legge regionale 40/99 sulla città dei bambini e delle bambine che è stata pienamente collocata all'interno della programmazione relativa alla legge 285/97.

REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA

1. Linee di intervento e procedure relative alla completa attivazione della L.285/97 in Regione/Provincia autonoma

Nel periodo preso in considerazione giugno 2000 - giugno 2001 la Regione Friuli-Venezia Giulia ha operato per consolidare e implementare l'assetto istituzionale e organizzativo relativo l'area dell'infanzia e dell'adolescenza, come si evince. dal "Programma per l'anno 2000 in materia di minori e infanzia" approvato con Delibera n. 1601 dd. 2.6. 2000 (Allegato n. 1) nel tentativo di contestualizzare gli interventi previsti dalla legge 285/97 nelle più ampie scelte di politiche sociali, anche tenendo conto delle leggi concernenti la tutela dei minori successive alla L. 285/97.

In questo contesto vanno menzionate in particolare tre azioni che hanno inciso positivamente sul percorso: il Protocollo d'intesa con le Amministrazioni provinciali per il coordinamento delle azioni relative all'infanzia e all'adolescenza e la contestuale attivazione del Centro regionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza (CRDA), istituito per dar corso alle previsioni della legge 451/97 e al quale è stato conferito il compito di monitorare i progetti della legge 285/97; l'avvio, in collaborazione con le Amministrazioni provinciali di una Ricerca-Intervento sui minori multiproblematici; l'attivazione nei 19 ambiti territoriali di punti di raccolta dei dati relativi ai minori e di monitoraggio sui progetti ex lege 285/97 – denominati Punti Monitor.

1.1 Atti integrativi delle procedure di avvio della L.285/97 eventualmente adottati da Consiglio Regionale, Giunta Regionale, Assessorati competenti

Nel periodo considerato si è completato il trasferimento dei fondi statali ai Comuni enti gestori.

La delibera attuativa del primo triennio della legge 285/97 (DGR n. 1357 del 8 maggio 1998) prevedeva l'accantonamento della quota del 20% dei fondi statali 1999 per un maggiore finanziamento di alcune tipologie di progetto.

All'interno delle procedure di monitoraggio e di verifica effettuate dal Centro regionale di documentazione e di analisi sull'infanzia e l'adolescenza, sono state scelte le seguenti

tipologie di progetti: tutela e promozione dell'ambiente, sostegno alla genitorialità e promozione dei diritti dei minori.

Nel novembre 2000 sono stati adottati gli atti di approvazione dei progetti da finanziare ed è stato effettuato il trasferimento dei fondi, completando così il trasferimento totale dei fondi statali ex lege 285/97 relativi alla prima annualità.

1.2 Altri atti pubblici adottati, oltre che per la gestione della L. 285/97, relativi alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza collegabili o coerenti con lo spirito e le indicazioni della legge

Con la citata DGR n.1601 dd. 2.6.2000 la Giunta regionale ha adottato il Programma per l'anno 2000 in materia di minori e famiglia che, tra l'altro prevedeva di destinare l'80% del fondo regionale ammontante a 1 miliardo per sostenere i Comuni, enti gestori dei fondi ex lege 285/97 e capofila dell'ambito territoriale, nella loro funzione di programmazione. E' stato pertanto adottato un progetto specifico di istituzione di Punti Monitor, di cui si allega la relativa documentazione (Allegato n. 2).

1.3 Azioni intraprese per favorire la messa a regime della L.285/97

- iniziative di coordinamento tra gli Ambiti territoriali.
- Le iniziative di coordinamento tra gli Ambiti territoriali sono state svolte dalle Amministrazioni provinciali in particolare nelle fasi di verifica dei progetti da finanziare con il 20% del fondo 1999 e nella fase di definizione delle priorità per il secondo Piano di intervento.
- Iniziative formative Nel periodo preso in considerazione giugno 2000-giugno 2001 sono stati attivati dei percorsi formativi regionali utilizzando parte del 5% del fondo ex lege 285/97. Per la predisposizione del programma formativo la Regione si è valsa della collaborazione del CRDA.

I corsi attivati con il finanziamento statale sono stati i seguenti